



OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi



Monthly Roundup

Giugno 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

La confisca per equivalente e il principio della responsabilità solidale al vaglio della Corte EDU¹



Con la sentenza del 28 maggio 2026, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sui ricorsi proposti da tre cittadini italiani contro lo Stato italiano. La pronuncia affronta la compatibilità con la Convenzione EDU della confisca per equivalente fondata sul principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato.

1. Le ragioni dei ricorsi

I tre ricorrenti sono stati condannati in Italia per reati diversi commessi in concorso con altri soggetti. In tutti e tre i casi, i giudici, nel disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, hanno applicato il principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato, indipendentemente dalla quota effettivamente percepita.

I ricorrenti hanno lamentato dinanzi alla Corte EDU la violazione dell'articolo 7 della Convenzione (principio di legalità penale

– *nullum crimen, nulla poena sine lege*), sostenendo che la confisca basata sulla responsabilità solidale non avesse una base giuridica prevedibile e che punirli per l'intero provento del reato equivalesse a sanzionarli per la condotta di terzi.

Gli stessi hanno inoltre lamentato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto al pacifico godimento dei beni), denunciando la sproporzione della misura rispetto al ruolo ricoperto nella realizzazione delle condotte illecite.

2. La violazione dell'articolo 7 CEDU – Principio di legalità

La Corte ha rilevato che nessuna disposizione legislativa italiana stabilisce chiaramente il principio della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente: l'articolo 322-ter del codice penale non disciplina la situazione in cui vi siano più autori del reato, e l'articolo 110 del codice penale si limita a prevedere che i concorrenti siano sottoposti alla stessa pena, senza disporre che essa sia determinata in un importo complessivo di cui i coautori rispondano in solido.

La Corte ha inoltre osservato che la giurisprudenza nazionale ha visto il susseguirsi di orientamenti contrastanti definitivamente superati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025. In assenza di una disposizione chiara e di una giurisprudenza coerente che ne chiarisse il significato, la confisca dell'intero

¹ Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio Giustizia Tributaria nell'ambito della rubrica mensile "Focus Penale Tributario".

provento del reato basata sulla responsabilità solidale non costituiva una sanzione prevedibile.

La Corte ha altresì evidenziato l'assenza di criteri chiari e prevedibili per la determinazione degli importi da confiscare, lasciando un potere discrezionale indebitamente ampio alle autorità giudiziarie.

La Corte EDU ha dunque ritenuto che la confisca per equivalente fondata sul principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato è incompatibile con la Convenzione EDU qualora, da un lato, manchi una disposizione legislativa che stabilisca chiaramente tale principio e una giurisprudenza coerente che ne chiarisca portata e limiti e, dall'altro, la misura risulti sproporzionata rispetto agli obiettivi punitivi e riparatori perseguiti – in particolare quando essa ecceda la quota dei proventi effettivamente ottenuti dal singolo condannato, non sia correlata al suo ruolo individuale nella commissione del reato, e trasferisca ingiustificatamente al condannato l'onere di recuperare le quote spettanti ai concorrenti.

In sostanza, la Corte EDU afferma che il principio di legalità penale esige che ogni sanzione – ivi compresa la confisca per equivalente – sia fondata su una base giuridica accessibile e prevedibile nei suoi effetti, e che il principio di proporzionalità impone una valutazione individualizzata della misura ablativa, commisurata al contributo personale di ciascun concorrente e ai proventi da questi effettivamente conseguiti.

* * *

Intelligenza artificiale: il via ai decreti attuativi



Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo attuativo della legge n. 132/2025 riportante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Di seguito, l'indicazione per punti dei principali temi trattati:

A. Schema di decreto attuativo in materia di poteri delle Autorità Nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione

Lo schema di decreto fornisce indicazioni in merito all'attività di **formazione** sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, intesa come alfabetizzazione e presa di coscienza dei rischi derivanti dall'utilizzo di tali strumenti.

In particolare, lo schema di decreto declina le regole di utilizzo dell'IA nei percorsi formativi scolastici e universitari, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, in ambito sanitario e nell'attività professionale.

Secondo nodo affrontato riguarda la **tutela dei lavoratori** e, nello specifico, le modalità di trattamento dei dati e l'assicurazione di un centro decisionale non fondato unicamente sugli output derivanti dall'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece l'**amministrazione della giustizia**, particolare attenzione è riservata all'attività di formazione che deve essere garantita in favore della magistratura in ragione

del fatto che l'AI Act ha individuato la giustizia tra gli ambiti a rischio elevato.

Infine, lo schema di decreto definisce l'assetto delle **autorità nazionali** coinvolte nell'attuazione dell'AI Act, ovvero (i) l'AgID, (ii) l'ACN, (iii) la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS e (iv) il Garante per la Protezione dei dati personali.

B. Schema di decreto attuativo in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale

Di maggiore interesse in questa sede è il secondo schema di decreto legislativo, il quale impatta sull'amministrazione della giustizia.

In primo luogo, il decreto è volto a disciplinare, anche mediante modifiche al **codice di procedura penale**, i casi e le modalità di utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale di identificazione biometrica in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi.


In secondo luogo, viene disciplinata la **responsabilità civile** per danni cagionati da strumenti di intelligenza artificiale, per i quali è prevista una presunzione di nesso di causalità e di conseguenza un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al danneggiato.

La tematica di maggiore interesse concerne l'introduzione di una **nuova fattispecie di reato** volta a punire l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e l'alterazione delle misure di sicurezza adottate, laddove da tale condotta omissiva o commissiva derivi un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Tali condotte, oltre ad essere punite a titolo di dolo, costituirebbero reato anche in caso di colpa grave.

Inoltre, il reato di nuova introduzione costituirebbe reato presupposto della **responsabilità amministrativa degli enti**, dal quale dovrebbe derivare l'aggiornamento del risk assessment e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

* * *

Tutela dell'ambiente e responsabilità 231



Il 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, tema già approfondito dall'[Osservatorio 231](#).

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE"*, è entrato in vigore il **2 giugno 2026**.

Il provvedimento introduce nuove fattispecie di reato, inasprisce le sanzioni e amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tra le modifiche al codice penale si ricordano:

- l'art. 452-bis c.p. *"Inquinamento ambientale"*, al quale sono state aggiunte ulteriori circostanze aggravanti in caso di danni ad habitat protetti, ecosistemi di

grandi dimensioni, effetti durevoli dell'inquinamento o esposizione delle persone ad un pericolo;

- l'art. 452-bis1 "*Commercio di prodotti inquinanti*", che introduce un nuovo delitto relativo all'abusiva immissione sul mercato o messa in circolazione di prodotti il cui impiego provochi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- Il decreto introduce inoltre nuovi reati di "*Produzione e commercio di sostanze ozono lesive*" e di "*Produzione e commercio di gas a effetto serra*", che riguardano le condotte abusive di produzione, importazione, esportazione immissione sul mercato o rilascio di sostanze dannose per il clima e per l'atmosfera (sostanze ozono-lesive o gas a effetto serra);
- l'art. 452-ter c.p., che disciplina i casi di morte o lesioni conseguenti ai delitti di inquinamento ambientale o di commercio di prodotti inquinanti;
- l'art. 452-sexiesdecies c.p., che prevede circostanze aggravanti in presenza di un profitto di rilevante entità o dell'utilizzo di documentazione falsificata;
- si ricorda inoltre la modifica dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, che comporta un inasprimento delle sanzioni per la gestione non autorizzata dei rifiuti.

Sul fronte della **responsabilità amministrativa degli enti**, le modifiche all'art. 25-undecies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ampliano il catalogo dei reati presupposto con le nuove fattispecie introdotte dal decreto e inaspriscono le sanzioni pecuniarie.

Nel dettaglio, viene introdotto nel catalogo dei reati presupposto il reato di **commercio di**

prodotti inquinanti e quelli di **produzione e commercio di sostanze ozono lesive** e **produzione e commercio di gas a effetto serra**, sanzionando il soggetto giuridico che usi o metta in commercio prodotti dannosi per l'atmosfera o per l'ambiente.

Tra gli effetti più rilevanti vi è inoltre l'innalzamento del massimo edittale per il delitto di **disastro ambientale** da 900 a 1.200 quote.

Le aziende dovranno quindi revisionare il proprio Modello 231 e le procedure interne di gestione dei rischi ambientali, aggiornando i presidi su temi quali le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, gli scarichi delle acque, la manutenzione e i controlli sugli impianti, la tracciabilità dei processi produttivi e la corretta archiviazione della documentazione autorizzativa.

Di particolare importanza, alla luce dell'inasprimento delle sanzioni per la gestione non autorizzata dei rifiuti, è il sistema di gestione dei fornitori ambientali, che deve necessariamente tenere conto dei rischi concreti e specifici connessi a tali Terze Parti tra cui in particolare l'individuazione della documentazione da richiedere in fase di qualifica, il controllo dei contratti, la raccolta e conservazione di autorizzazioni allo smaltimento da parte del fornitore e della documentazione relativa agli smaltimenti effettuati, l'introduzione di clausole contrattuali con cui la società si riserva la facoltà di effettuare audit sul proprio fornitore.

Diviene inoltre essenziale procedere alla nomina di figure come il Responsabile Ambientale e valutare l'eventuale aggiornamento delle deleghe ambientali conferite, identificando in modo chiaro i soggetti responsabili della gestione dei processi, che siano formati, muniti delle necessarie competenze e di idonei poteri di spesa.

Anche il Codice Etico deve contenere un richiamo alla tutela ambientale come principio rilevante nell'ambito delle scelte societarie e valore

condiviso che il soggetto giuridico considera nell'ambito dello sviluppo del proprio business.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it